

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 706

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2006

—————

Misure per la sicurezza stradale e contro la guida
in stato di ebbrezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) mostrano negli ultimi anni un continuo aumento degli incidenti stradali. Oltre all'aumento dell'incidentalità stradale, colpisce nei dati forniti dall'ISTAT la circostanza che tra le cause del maggior numero degli incidenti mortali vi siano la «guida distratta», «l'andamento indeciso» (17,8 per cento), oltre all'eccesso di velocità (12,2 per cento), e il «procedere senza mantenere la distanza di sicurezza» (11,4 per cento). In breve, il fattore umano è alla base della maggior parte degli scontri.

Il numero degli incidenti mortali non è aumentato con la stessa percentuale degli incidenti, solo perché negli ultimi anni sono state adottate misure di carattere normativo, con il nuovo Codice della strada, e di carattere tecnico, che hanno consentito un qualche miglioramento. Ci si riferisce alle misure adottate dalle case costruttrici di autoveicoli negli anni scorsi in materia di sicurezza attiva e passiva, con l'introduzione di *airbag*, barre di rinforzo laterali, oltre all'approvazione di nuove norme in materia di prevenzione, come l'obbligo della cintura e del casco.

Ma la situazione permane grave, se è vero che ci troviamo di fronte ad una vera e propria «guerra non dichiarata» sulle nostre strade.

Il presente disegno di legge intende avviare interventi, peraltro già sperimentati in altri Paesi evoluti, per l'adozione, per le nuove vetture prodotte, di alcuni dispositivi già in uso in altri Paesi sviluppati. Si tratta di norme per un corretto uso delle cinture di sicurezza, per limitare la velocità dei veicoli in condizioni atmosferiche precarie, per limitare gli incidenti causati da conducenti

in stato di distrazione, di ebbrezza o in preda ad un «colpo di sonno».

In particolare, all'articolo 1 è previsto l'obbligo di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», collegato con la plancia portastrumenti o lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme, che cresce con l'aumentare della velocità del veicolo ed un segnale visivo lampeggiante la cui luminosità aumenta con l'aumentare della velocità.

Un altro dispositivo obbligatorio deve essere la limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche come nebbia e pioggia o quando il guidatore non è in buone condizioni fisiche, rilevabili dai movimenti della testa.

Si prevede inoltre il dispositivo dell'interruttore inerziale, con lo spegnimento automatico del motore e circuiti elettrici in caso di incidente.

La proposta prevede inoltre un incentivo: le vetture dotate di questi dispositivi potranno avere uno sconto del 10 per cento sui premi di assicurazione. Si tratta di un incentivo valido anche per il parco vetture circolanti, su cui siano installati i nuovi dispositivi.

All'articolo 2 sono previste norme che nascono dall'esigenza di contrastare in modo efficace la guida in stato di ebbrezza, responsabile di numerosi incidenti, anche mortali, lungo la rete autostradale italiana. L'interesse superiore della collettività alla tutela della salute e della sicurezza sulle autostrade appare prevalente rispetto al diritto del cittadino di consumare liberamente le bevande che predilige. Nel disegno di legge si limita la proibizione di vendita sulla rete autostradale alle bevande alcoliche la cui gradazione superi i 10 gradi, ritenendo questo un primo

significativo passo verso un processo educativo dell'automobilista, in sintonia con altre norme vigenti. Rimane infatti aperto il problema della vendita di birre e di altre bevande che, se assunte in dosi massicce, pro-

vocano ugualmente lo stato di ebbrezza o di ubriachezza, come dimostrano le cronache quotidiane delle stragi sulle strade.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dispositivi per la sicurezza stradale)

1. Ogni vettura nuova di fabbrica che è immessa in circolazione deve essere dotata:

a) di un dispositivo di «ricordo di allacciamento», composto da un sensore per ciascuna delle cinture e collegato con la plancia portastrumenti o con lo specchietto retrovisore interno, per l'emissione di un segnale acustico di allarme e di un segnale visivo lampeggiante, che rispettivamente aumentano di volume e di luminosità al crescere della velocità del veicolo;

b) di un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

c) di un dispositivo che limiti automaticamente la velocità del veicolo sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da sensori posti sul posto di guida;

d) di un dispositivo denominato «interuttore inerziale», che determina lo spegnimento automatico del motore e dell'impianto elettrico a seguito di urto rilevante del veicolo.

2. Per le vetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione sono tenute ad applicare riduzioni ai premi di responsabilità civile non inferiori al 10 per cento in relazione alle frequenze sinistri ridotte.

Art. 2.

(Misure contro la guida in stato di ebbrezza)

1. È proibita la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore a 10 gradi, sia al banco sia in bottiglia, in rivendite, luoghi di ristorazione, ristoranti, bar ed altri esercizi e luoghi di ristoro situati lungo l'intera rete autostradale italiana.

2. I venditori che contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 15.000. Nei casi di recidiva, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio, da un giorno a due settimane.

